

cipali e venturini) e con attrezzi mionri nel modo, periodo e misura fin qui usati durante lo stesso periodo, esclusa la pesca speciale delle aragoste e degli astici.

Viene pure ammessa per la pesca nelle acque dell'isola di Cazza, una tratta estiva sardellare con relativi cinque armi di voighe a favore dei pertinenti del Comune di Lissa, secondo le consuetudini finora in uso. I pescatori potranno usare della spiaggia per tutte le operazioni inerenti alla loro pesca.

PESCA AGLI SCOGLI LAGOSTINI

Art. 12. — Tenuto conto della secolare consuetudine, alle barche di Lombarda (isola di Curzola) viene riservata la pesca con voighe ed attrezzi minori negli scuri estivi (principalmente e venturini) nel gruppo orientale degli scogli Lagostini e più specialmente nelle acque degli scogli nominati: Ankovica, Trisestrice, Bratac, Prase, Mrkienta, Tri Vlasnika, Glavat, ecc. Per evitare interferenze di attività e conflitti, rimane stabilito che, mentre i pescatori di Lombarda non potranno esercitare la pesca che nel Gruppo orientale di tali scogli (gruppo di Glavat), i pescatori italiani eserciteranno la pesca soltanto nel Gruppo occidentale, cioè nelle acque degli scogli denominati: Potrovak, Krucica, Cesvinika, Golubinjac, Mladina, Arzenjaci, ecc.

AMMISSIONE ALLA PESCA

IN ZONE NON CONTEMPLATE NELLA CONVENZIONE

Art. 13. — Se le condizioni speciali di approvvigionamento del pesce lo esigessero, le Autorità competenti, dietro proposta del Comune interessato, potranno ammettere alla pesca, pescatori di una o dell'altra Alta Parte in zone adeguatamente sfruttate da pescatori indigeni, anche se non contemplate nella presente convenzione.

TITOLO III.

DIVIETI NELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA

Art. 14. — Entro un miglio dalla costa, ad eccezione dei casi particolari contemplati nella presente Convenzione, vigono le rispettive norme dei due Stati a tutela della pescosità.

Art. 15. — La pesca con le reti a strascico, tirate da una o due barche, a vela od a propulsione meccanica, è proibita